

# **Statuto Associazione ONLUS**

## **“PARCO I GORGHI”**

**Via Lamborghini, Renazzo (FE)**

### **Art. 01 - Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita l'associazione denominata “PARCO I GORGHI”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede legale in Via Marco Polo 2 - 44045 Renazzo (FE).

L'associazione è autonoma, indipendente, pluralista, apolitica, a carattere volontario e democratico, costituita quale associazione culturale di promozione sociale.

### **Art. 02 - Scopi e finalità**

L'associazione si prefigge di:

- a) Organizzare e realizzare occasioni e manifestazioni per favorire la socializzazione e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, collaborando anche con altre organizzazioni locali.
- b) Promuovere e organizzare comportamenti individuali e sociali nei confronti dell'ambiente, con particolare riferimento alla cultura ed alle tradizioni delle Partecipanze nel Cento-Pievese.
- c) Favorire l'accesso dei cittadini e delle loro forme associate, al ruolo attivo di coproduttori di servizi ambientali.
- d) Promuovere, con gli Enti Locali, lo sviluppo delle attività d'informazione ed educazione ambientale, sportivo, artistiche e scientifico-culturali rivolto anche al mondo giovanile scolastico ed extra scolastico.
- e) I fondi realizzati da eventuali attività marginali potranno essere destinati ad altre organizzazioni e/o progetti operanti nel settore della solidarietà sociale, volontariato e ricerca.
- f) L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà sempre mantenere la sua completa indipendenza.
- g) L'associazione può utilizzare ogni metodo comunicativo e divulgativo per promuovere il proprio scopo istituzionale. Possono inoltre essere programmati ed istituiti corsi, viaggi, performance, spettacoli, anche in luoghi e città diverse da quella dell'Associazione.

### **Art. 03 - Risorse economiche e patrimonio sociale**

1) L'associazione trae le risorse economiche per le proprie attività da:

- a) Quota associativa.
- b) Rimborsi spese per prestazioni di servizi vari a terzi.
- c) Contributi privati.
- d) Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- e) Lasciti e donazioni testamentarie.

- f) Rimborsi derivanti da convenzioni.
  - g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) Il patrimonio sociale è costituito:
- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Onlus.
  - b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  - c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da soci, privati od enti.

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota sociale.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 Aprile.

#### **Art. 04 - Membri dell'associazione e tipologia di tesseramento**

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci dell'Associazione le persone la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori.

E' prevista la possibilità di un tesseramento di tipo "socio sostenitore" versando il 50% della quota associativa ordinaria rinunciando al diritto di voto e a cariche associative.

#### **Art. 05 - Criteri d'ammissione od esclusione dei soci**

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione d'apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita.
- 3) Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.
- 4) La qualità di socio si perde:
  - a) Per recesso, da comunicarsi in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
  - b) Per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.
  - c) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione.
  - d) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
  - e) Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.

## **Art. 06 - Doveri e diritti degli associati**

- 1) I soci sono obbligati:
  - a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  - b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.
  - c) A versare la quota associativa di cui all' Art. 3.
  - d) A prestare la loro opera per l'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
  
- 2) I soci hanno diritto:
  - a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.
  - b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto.
  - c) Ad accedere alle cariche associative.
  - d) A prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia.

## **Art. 07 - Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.

## **Art. 08 - L'Assemblea dei soci**

- 1) L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:
  - a) Elegge il Consiglio Direttivo.
  - b) Approva il bilancio preventivo e consuntivo.
  - c) Esprime pareri, formula proposte e delibera sui punti posti all'ordine del giorno.
  - d) Si esprime sul rigetto di domande d'ammissione da parte di nuovi soci in caso di ricorso.
- 3) L'assemblea, che sia ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale e bacheca al Parco i Gorgi, almeno 15 giorni prima della data fissata, o mediante comunicazione postale o via e-mail da parte del Presidente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi urgenti, con raccomandata A/R, e-mail, consegna a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima della data dell'assemblea. In via straordinaria può essere convocata da 1/5 dei soci.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, dal vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

- 6) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'assemblea riguardante lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con voto favorevole da almeno i tre quarti degli associati oltre che dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
- 8) Per le deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 9) L'assemblea può essere convocata anche fuori sede sociale, purché in Italia.

#### **Art. 09 - Il Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero pari a nove membri, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente sono nominati nell'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni, salvo dimissioni, e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 3) Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario.
- 4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
  - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
  - b) Predisporre il bilancio.
  - c) Deliberare sulle nuove domande di nuove adesioni.
  - d) Provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.
  - e) Deliberare sulle uscite e sulle spese straordinarie dell'associazione che non riguardino la normale amministrazione o comunque superiori alla cifra fissata dal Consiglio stesso.
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l'anno e, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il vice Presidente, lo ritenga opportuno, quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 7) I verbali d'ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti per un periodo d'anni cinque.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

**Art. 11 - Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati, di cui al precedente Art.2.

**Art. 12 - Ipotesi di scioglimento**

In caso di scioglimento della Onlus, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' Art.3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.

**Art. 13 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

**Art. 14 - Foro competente**

Per qualunque controversia è competente il Foro di Ferrara.

Renazzo, .....

Il Presidente

.....

.....

.....